

diritto e tutela

PERIODICO GIURIDICO DI
N.17 FEBBRAIO 2017
TRIMESTRALE



STUDIO3A
DAVID VALORE AI DIRITTI

● I VEICOLI NON ASSICURATI E I CASI DI
PIRATERIA STRADALE SONO IN AUMENTO

● IL RAPPORTO TRA NORMATIVA E
TECNOLOGIA E I SUOI POSSIBILI SVILUPPI

● La prassi liquidativa
non è il solo parametro
per una corretta
liquidazione del danno
da sofferenza per la
perdita di un congiunto

Quando i valori delle
tabelle non sono
sufficienti da soli per
arrivare a un congruo
risarcimento





LA PRASSI LIQUIDATIVA NON È IL SOLO PARAMETRO PER UNA CORRETTA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA SOFFERENZA PER LA PERDITA DI UN CONGIUNTO

Quando i valori delle
tabelle non sono
sufficienti da soli per
arrivare a un congruo
risarcimento

IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DA LUTTO

Individuazione degli aventi diritto:
la liquidazione del danno ai nonni

LA SENTENZA

Cassazione, III Sez. Penale,
11 luglio 2013, n. 29735

RISARCITA ANCHE L'ANZIANA NONNA DELL'OPERAIO TRAVOLTO IN AUTOSTRADA DA UN CAMION

Un esempio di valorizzazione
nel caso specifico



IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DA LUTTO INDIVIDUAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO: LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AI NONNI

Quando si parla di danno da perdita del rapporto parentale si fa generalmente riferimento alla lesione subita da un soggetto a seguito dell'uccisione del congiunto per illecito comportamento altrui. Si pensi, per esempio, all'ipotesi di sinistro stradale mortale o di errata prestazione medica.

Tale lesione dà luogo ad un danno non patrimoniale - consistente, appunto, nella perdita del rapporto parentale - che si ritiene presunto allorché colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.

In presenza di un legame affettivo di particolare intensità (si pensi al rapporto tra genitore e figlio o tra fratelli), dunque, non è necessario che venga fornita la prova specifica della sofferenza subita, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale, infatti, è correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di eventuale coabitazione e, comunque, di frequentazione, che essi avevano avuto quando ancora la vittima era in vita.

In relazione al fondamento giuridico di tale diritto risarcitorio, deve opportunamente richiamarsi il contenuto della sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite del novembre 2008 che, come noto, viene a buon diritto considerata uno spartiacque in materia di risarcimento danni, laddove viene sancito il principio dell'integrale risarcimento del danno alla persona, che non consente limitazioni risarcitorie al ristoro del pregiudizio aneddotico e che dovrebbe costituire il criterio guida del giudice di merito nella liquidazione del danno. In estrema sintesi la Suprema Corte - ritenendo il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. categoria unitaria in quanto tale non suscettibile di suddivisione al suo interno in altre categorie - stabilisce che la sofferenza patita nel momento in cui la perdita (del congiunto) è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita sono componenti del "complesso pregiudizio che va integralmente ed unitariamente risarcito" (Cass. Civ. S.U. 26972/2008).

La giurisprudenza successiva al novembre 2008 - di merito e di

legittimità - ha, in seguito, tradotto i principi prima tratteggiati, soffermandosi in particolare su quelli che regolano la risarcibilità di questo danno. E quindi sulla prova della qualità del rapporto venuto meno a seguito della morte, sull'intensità del legame, degli affetti e sulle ricadute concrete in termini di sconvolgimenti alla routine quotidiana che la perdita ha apportato. In tal senso si leggano: Trib. Bologna III sez. 13.11.2008; Trib. Lecce sez. Maglie sent. 29.11.2008 n. 368; Trib. Torre Annunziata sez. Castellammare di Stabia 2.12.2008; Tribunale di Milano X sez. 16.2.2009 n. 2157; Corte di Cass. S.U. 14.1.2009 n. 557; Cass. Civ. III sez. 22.6.2009 n. 14555. Il diritto alla tutela della famiglia trova ovviamente il suo fondamento e adeguato sostegno nel disposto costituzionale degli artt. 3, 29 e 32. In particolare, l'art. 29 disciplina ed individua il ruolo della famiglia come ereditato dal diritto naturale, preesistente alla disciplina dell'ordinamento giuridico. Tale danno deve essere risarcito in un'unica soluzione come danno non patrimoniale, ricomprendendo in esso tutti i possibili aspetti di esso, ovvero sofferenze fisiche e psichiche, danno alla vita di relazione, danno agli affetti familiari, ecc. In questo senso, dopo le S.U. citate, si è più volte confermato il pensiero della Cassazione. Ancora, gli emellini hanno precisato che: "il danno da lesione del rapporto parentale è ontologicamente diverso da quello che consegue alla lesione della integrità psicofisica (danno lato sensu, biologico), si collega alla violazione di un diritto di rilevanza costituzionale diverso dal diritto alla salute tutelato dall'art. 32 Cost., l'uno e l'altro, peraltro, definitivamente trasformati - non come autonome categorie di danno, ma come entità descrittive della conformazione che l'unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto - nell'area normativa dell'art. 2059 cod. civ. Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. Civ. III sez. 9.5.2011 n. 10107 S. Cass. Civ. III sez. 12408/2011).

Più complessa risulta, invece, la questione della risarcibilità del danno in esame in favore di soggetti estranei a tale ristretto ambito familiare, quali i nonni, i nipoti, il genero o la nuora, in quanto categorie per le quali la magistratura impone la dimostrazione della prova di un pregresso, intenso e costante rapporto con la vittima, che legittimi un ristoro patrimoniale per la perdita del congiunto; prova che, come anticipato, non è richiesta per i membri di quella che in sociologia viene definita famiglia nucleare, ovvero la comunità riproduttiva composta da madre, padre e figli.

I numerosi interessi in gioco sulla materia hanno portato nel tempo la magistratura ad adottare provvedimenti talvolta

contraddittori, alternando momenti di apertura alla risarcibilità della lesione del rapporto parentale a categorie sempre più ampie di parenti, ad altri di manifesta chiusura.

Significativa, a riguardo, una pronuncia del 16 marzo 2012, con cui la Suprema Corte - sentenza n. 4253 - ha affermato che la preoccupazione principale che dovrebbe guidare il giudice nell'individuazione dei legittimati dovrebbe essere quella di "evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati". Data questa premessa, già in sé censurabile, la Corte aggiunge, per giustificare l'esclusione di altri parenti dal novero dei soggetti risarcibili, ed in particolare dei nonni, che "dai precetti costituzionali dedicati alla famiglia (art. 29, 30 e 31 Cost.) emergerebbe "una famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniuge, genitori e figli, rispetto alla quale soltanto è delineata la trama dei diritti e doveri reciproci". È tuttavia evidente che tale principio dovesse scontrarsi con una differente realtà sociale, nella quale la necessità e l'opportunità che entrambi i genitori siano impegnati in attività lavorative per la maggior parte della giornata, unita ad una maggiore longevità degli anziani, sempre più attivi ed in salute, ha portato ad una frequentazione molto più assidua tra nonni e nipoti.

Come sempre accade, prima ancora dell'intervento del legislatore, è spesso la magistratura ad adeguare l'interpretazione delle norme all'evoluzione sociale in atto nel Paese. In linea con tali presupposti è quindi intervenuta la III sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29735/2013, affronta un particolare aspetto connesso al risarcimento del danno non patrimoniale già dibattuto in giurisprudenza e non risolto in maniera univoca, ovvero la configurabilità della condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima di un incidente stradale, quando gli stessi non sono conviventi con il nipote deceduto.

Gli Ermellini, nella citata pronuncia, muovono dal contenuto dell'art. 74 del cod. proc. Penale, che distingue il diritto al risarcimento "iure proprio", che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento "iure successionis", che spetta solo ai successori universali e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Di conseguenza i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire "iure successionis", non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti.

In tale ottica, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (Corte di Cass. Sez. IV n. 38809/21.10.2005), è stata considerata sicuramente ammissibile la legittimazione alla costituzione in parte civile dei nonni della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, a prescindere dal requisito della convivenza, in quanto gli stessi possono ben collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o, soprattutto, non patrimoniale, ponendo l'accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti

dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circosanza, questa, che li lega maggiormente che nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti. In altri termini, secondo questa interpretazione fondamentale, è il vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto. Nel prosieguo della disamina storico-giuridica condotta dalla III Sezione Penale, viene, quindi, richiamato il diverso orientamento della III Sezione Civile, che nel marzo 2012 ha affermato che nell'ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante, deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993).

Le ragioni sulle quali si fondano tali conclusioni vengono individuate: nella configurazione "nucleare" della famiglia, incentrata su coniuge, genitori e figli, come emergente dalla Costituzione; nella posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, in quanto le disposizioni civilistiche che, specificamente, li concernono non consentono di poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziando, invece, un rapporto mediato dai genitori o di supplenza; la necessità di bilanciare l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati con quella di assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti.

La convivenza viene, quindi, individuata come "connotato minimo attraverso cui si stereotizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", specificando che "solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica al fine della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.).

Nel contrapporre i due diversi orientamenti sopra descritti, gli Ermellini della cassazione penale giungono alla conclusione che non possa ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi in noi in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di inequivocabili contatti telefonici o telematici (oggi ormai estremamente agevoli).

A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale, e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto per i genitori verso figli

che lavorano o studiano in altra città o addirittura all'estero. Di cento le considerazioni esposte dalla III Sezione penale a distanza di tre anni dalla pronuncia possono senz'altro ritenersi del tutto condivisibili, sebbene in subjecta materia, come avvenuto in passato, successive modifiche sociali potrebbero portare a nuovi interventi interpretativi.

Quanto poi alla fase della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, ciascuno dei familiari, prossimi congiunti della vittima, è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale che deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell'evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per contro, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto.

In ultimo, quanto alla quantificazione del danno risarcibile, risulta opportuno prendere come riferimento la sentenza n. 1361/2014 della Corte di Cassazione, laddove viene affermato che giunto al momento dell'individuazione e della liquidazione del danno, piuttosto che aderire aprioristicamente ora ad una ora ad altra teoria in materia di danni alla persona, ed offrire una risposta preconcepita e perciò ingiusta alla domanda che gli è rivolta, il giudice deve semplicemente confrontarsi con tutto il fatto concreto che ha davanti; deve tener conto, cioè, delle comprovate peculiarità delle vicende da valutare ed assicurare il corretto ed integrale risarcimento di tutte le lesioni degli interessi della persona, di natura non prettamente economica, protetti dall'ordinamento, riconducibili al torto che egli deve giudicare, e dei quali venga comprovata nel processo l'autonomia e la distinzione non meramente nominalistica dell'uno dagli altri. Deve, inoltre, adoperare nella liquidazione dei danni parametri di equità e ragionevolezza, confrontandosi con le tabelle di liquidazione utilizzate nell'ambito degli uffici giudiziari, le quali tuttavia offrono un parametro di valutazione standard che non può mai "confinare" il potere-dovere del giudice di apprezzare (all'occorrenza) la concretezza dei danni in merito a ciascuna differente vicenda.

Ribadito che il criterio di liquidazione dei danni non patrimoniali sia l'equità intesa come valutazione congrua, ragionevole, proporzionale, ma anche rispettosa della parità di trattamento (secondo le direttrici tracciate da Cass. n. 12408/2011), la Corte di Cassazione indica, quindi, nelle tabelle (giudiziali o normative) uno strumento idoneo all'attuazione della clausola generale sancita dall'art. 1226 c.c. L'uso delle tabelle impone però al giudice di procedere ad adeguata "personalizzazione" della liquidazione del danno non patrimoniale (controllabile in Cassazione solamente se non congruamente motivata). Sulla scia del precedente prima indicato, il mancato utilizzo delle tabelle di Milano integra violazione di legge, salvo adeguata motivazione. Secondo i giudici di legittimità, peraltro, anche le tabelle di Milano pongono "alcune problematiche interpretative e applicative".

Tali criticità interpretative che possono determinare il concreto

rischio di vedere non riconosciuti e valorizzati altri profili di analisi del danno, che potrebbero invece caratterizzare la complessità dei diritti lesi, in capo alle vittime di un fatto illecito, consentano di essere superate solo qualora sia permesso al giudice, a seconda dei casi specifici, di superare gli stringenti parametri tabellari.

Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha saputo indicare la soluzione in numerose sentenze successive che hanno cristallizzato, appunto, il principio di "personalizzazione del danno" come già sopra richiamato.

Esemplificativo in via preminente e assorbente, è stata sicuramente, a riguardo, la previsione della possibilità di superare il valore tabellare del danno biologico in determinati casi, approccio che per analogia può essere agevolmente e comprensibilmente esteso anche nella quantificazione del danno morale da lutto. Inoltre, secondo la Corte, deve ritenersi consentito superare i limiti massimi tabellari in presenza di menomazioni e fatti non standard, come previsto espressamente nella stessa tabella milanese che, nei propri criteri orientativi, esclude la sua applicazione a fatti non comuni nella casistica delle lesioni.

Avv. Marco Frigo

Foro di Padova

Dott. Andrea Milanesi

Direttore Tecnico Studio 3A

LA SENTENZA CASSAZIONE, III SEZ. PENALE, 11 LUGLIO 2013, N. 29735



Avverso la sentenza n. 411/2009

CORTE APPELLO DI FIRENZE

del 29/05/2009

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso,
udita in Pubblica Udienza del 04/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. Luca Ramacci

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Volpe,
che ha concluso per l'annullamento con rinvio al giudice civile
competente in grado di appello limitatamente alla condanna al
risarcimento dei danni

Udito, per la parte civile, l'Avv. ***

Udito il difensore, Avv. ***

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29.5.2009, ha confermato la decisione con la quale, in data 20.12.2008, il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità di F.S. per il reato di omicidio colposo conseguente ad incidente stradale, commesso in danno di G.C., il quale viaggiava a bordo dell'autovettura condotta dall'imputato. La Corte territoriale fondava il proprio giudizio sulla violazione, da parte dell'imputato, del comportamento prudenziale in quanto, postosi alla guida dell'autovettura con tasso alcolico elevato, nell'affrontare una curva sinistrorsa prevedendo il controllo del mezzo andando a collidere contro un albero posto oltre il margine destro della carreggiata, così cagionando al trasportato lesioni che provocavano grave danno neurologico centrale e, successivamente, il decesso, avvenuto il (omissis). Avverso tale pronuncia il predetto imputato proponeva ricorso per cassazione, che la Quarta Sezione Penale di questa Corte rigettava con sentenza n. 45434 del 27.12.2010.

2. Il F. proponeva ricorso ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che la Corte aveva omissis di pronunciarsi sul motivo di ricorso riguardante la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni della vittima, che era stato oggetto di contestazione in ragione del fatto che gli stessi non convivevano con il nipote deceduto ed essendo la convivenza necessario presupposto per la richiesta iure proprio del risarcimento del danno non patrimoniale. Con sentenza n. 11411 del 11.3.2013, questa Sezione ha annullato la decisione della Quarta Sezione limitatamente all'omesso esame del motivo di ricorso concernente il risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, nonni del deceduto, rilevando che effettivamente era stata omissis ogni valutazione del motivo di ricorso, del quale non veniva neppure fatta menzione; conseguentemente è stata fissata nuova udienza di rinvio a questa stessa Sezione per l'esame del motivo.

Considerato in diritto

3. Il motivo è infondato. L'art. 74 cod. proc. pen. stabilisce che l'azione civile per le retribuzioni e per il risarcimento del danno, di cui all'art. 185 cod. pen., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno, ovvero dai suoi successori universalmente nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale norma distingue il diritto al risarcimento "iure proprio", che è il diritto del soggetto al quale il reato ha direttamente recato danno, dal diritto al risarcimento "iure successionis", che spetta solo ai successori universalmente e che sorge quando si sia verificato un depauperamento del patrimonio della vittima in conseguenza dell'accadimento. Ne discende che i successibili, che non siano, in concreto, anche eredi, non possono agire "iure successionis", non escludendosi però, per i successibili che siano prossimi congiunti della vittima, la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e, soprattutto, non patrimoniali sofferti, (cfr. Sez. IV n. 38809, 21.10.2005, Conf. Sez. n. 14251, 11 aprile 2011). La richiamata decisione, che riconosceva la legittimazione alla costituzione di parte civile delle nonne della vittima di omicidio colposo da incidente stradale, osservava che dette ascendenti, in ragione della dottrina e della costante giurisprudenza, ben

possano collocarsi tra i soggetti cui il reato ha recato danno, sia esso patrimoniale o, soprattutto, non patrimoniale, ponendo l'accento sul ruolo assunto nel tempo dai nonni quali supplenti dei genitori, impegnati entrambi, nella maggioranza dei casi, in attività di lavoro, circostanza, questa, che li lega maggiormente nel passato ai nipoti, anche se ormai adulti. Con l'occasione, si riaffermava anche il principio secondo il quale i prossimi congiunti della vittima, indipendentemente dalla loro qualità di eredi, sono legittimati ad agire per il ristoro dei danni morali sofferti a causa della morte del congiunto, a nullamovendo la convivenza o meno con la vittima, in presenza del vincolo di sangue che risente, sul piano affettivo, della morte, ancorché colposa, del congiunto (Sez. I n. 25323, 11 giugno 2003).

4. La giurisprudenza civile di questa Corte, dando atto di due contrapposti orientamenti, ha recentemente richiamato un indirizzo risalente nel tempo, affermando che nell'ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, il rapporto reciproco tra nonni e nipoti, per essere giuridicamente qualificato e rilevante deve essere ancorato alla convivenza, escludendo che, in assenza di questo presupposto, possa provarsi in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012, che riprende Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993, menzionata anche in risorsi). Le ragioni sulle quali si fondano tali conclusioni vengono individuate nella configurazione "nucleare" della famiglia, incentrata su coniuge, genitori e figli, come emergente dalla Costituzione; nella posizione dei nonni nell'ordinamento giuridico, in quanto le disposizioni civili che, specificamente, li concernono non consentono di poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti, evidenziando, invece, un rapporto mediato dai genitori o di suppletiva; la necessità di bilanciare l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati con quella di assicurare la tutela di valori costituzionalmente garantiti. Viene dunque individuata la convivenza come "connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico", specificando che "solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.)".

5. Nell'affermare tali principi, la ricordata decisione richiama, quale precedente di rilievo, la già citata sentenza n. 6938/93, sostenendo che la stessa, ai fini della risarcibilità del danno ai nonni, "ha ritenuto necessaria la convivenza". In realtà, dalla lettura della motivazione si evince che tale requisito è menzionato a mero titolo esemplificativo e non quale condizione necessaria per la risarcibilità del danno. Viene infatti richiamato il principio secondo il quale la risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da atto illecito penale richiede, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, il concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno

concorso di ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale, rilevando che deve tuttavia considerarsi come il legislatore non abbia inteso estendere la tutela ad un numero, a volte indeterminato, di persone le quali, "pur avendo perduto un affetto non hanno una posizione qualificata perché venga in considerazione la perdita di un sostegno morale concreto" e, trattandosi nel caso esaminato di nonni, soggetti che non hanno un vero e proprio diritto ad essere assistiti anche moralmente dai nipoti, si osserva che si rende necessario "oltre il vincolo di stretta parentela, un presupposto (es. convivenza) che riveli la perdita appunto di un valido e concreto sostegno morale (presupposto che la Corte di merito non ha ravvisato)". Anche l'altra decisione indicata a sostegno della tesi sostenuta (Sez. III civ. n. 10823, 11 maggio 2007) non sembra, ad avviso del Collegio, ritenere la convivenza quale presupposto indefettibile del diritto al risarcimento in ipotesi similari, poiché in essa la circostanza della documentata convivenza del prossimo congiunto viene considerata quale elemento dal quale trarre la presunzione di un legame giuridico affettivo di particolare intensità.

6. Il diverso indirizzo, invece, pone l'accento sulla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili determinato dal decesso del congiunto e la conseguente perdita dell'unità familiare quale perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale, escludendosi che l'assenza di coabitazione possa essere considerata elemento decisivo di valutazione qualora sia "imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto" (Sez. III civ. 15019, 15 luglio 2005; Sez. III civ. 16716, 7 novembre 2003) V. anche Sez. IV n. 20231/2012 R. 252683.

7. Ritiene il Collegio, alla luce dei precedenti richiamati, che non possa ritenersi determinante, come sostenuto dal ricorrente, il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici. A ben guardare, anzi, è proprio la caratteristica suddetta di intenso livello di comunicazione in tempo reale che rende del tutto superflua la compresenza fisica nello stesso luogo per coltivare e consentire un reale rapporto parentale e ciò vale tanto per i nonni verso i nipoti quanto - il che è assai comune oggi, senza peraltro, significativamente, porre in dubbio e in una posizione di deminutio la risarcibilità - per i genitori verso figli che lavorano o studiano in altra città o addirittura all'estero. Occorre, pertanto, prescindere da presunzioni generali *ius et de iure* - che ontologicamente potrebbe imporre, d'altronde, solo il legislatore entro i principi costituzionali e comunitari di tutela

dei diritti dell'uomo - diversa essendo la modalità operativa dell'interprete, il quale non potrà che utilizzare quale parametro il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili, escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che costituisce comunque un significativo elemento di valutazione in assenza del quale, tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto. Del resto, la condivisibile esigenza certezza del diritto vivente nel senso di sfornare pretese risarcitorie strumentali (o comunque dirette ad abusare del sistema assicurativo della responsabilità civile laddove è obbligatoria) da parte di soggetti di fatto distanti dalla rete affettiva familiare è già adeguatamente garantita da una corretta gestione della causa in sede di merito per pervenire all'accertamento del diritto risarcitorio, cioè dall'adempimento completo dell'onere probatorio da parte del soggetto che chiede risarcimento - non sussistendo alcuna praesumptio a suo favore - che deve essere dal giudice attentamente verificato. Non appare convincente, infine, il riferimento, per giungere alla conclusione qui non condivisa, ad un concetto di "famiglia (anche di fatto) nucleare, incentrata su coniugi, genitori, figli" che si assume delineato dalla Carta costituzionale, art. 29 Cost. stabilisce, nel primo comma, che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", esprimendo così una configurazione dell'istituto familiare non coincidente con il *genus* sociologico della famiglia nucleare (insorto come storica contrapposizione all'ormai meramente storico *genus* della famiglia gerarchico-patriarcale), bensì quale società naturale, cioè estrinsecazione - giuridicamente concretizzata dal matrimonio, laddove i rapporti di fatto, si nota per inciso, sono evincibili dall'art. 2 Cost. - dei più essenziali e innati rapporti umani sul piano affettivo e biologico; ed infatti il matrimonio costituisce il presupposto giuridico della famiglia attraverso l'unione tra i coniugi ma crea anche evidenti vincoli tanto con i discendenti che con gli ascendenti dei coniugi stessi, circostanza della quale ritiene il Collegio possa trovarsi conferma nelle disposizioni civilistiche richiamate anche nella menzionata decisione (artt. 148, 155, 336, 348 cod. civ.), dove il ruolo dei nonni in esse delineato, ancorché rispetto a situazioni specifiche, li colloca con certezza entro l'ambito del nucleo familiare senza peraltro alcun riferimento alla condizione o meno di conviventi. D'altronde, come già più sopra si rilevava, non si può non constatare - se si vuole mantenere quell'attenzione anche sociologica che dal riferimento alla famiglia nucleare pare emergere - come la convivenza assuma una minore incidenza anche nell'ambito del rapporto tra coniugi e tra questi ed i figli, che non per certo consista in presenza di situazioni che traggono origine da fenomeni assai diffusi quali, ad esempio, l'emigrazione o l'allontanamento, anche per lunghi periodi, dalla comune residenza per ragioni di lavoro o di studio.

8. Ciò posto, si osserva che gli aspetti sopra illustrati sono stati doverosamente tenuti in considerazione dai giudici del gravame nel caso in esame, laddove, pur dando atto dell'assenza di

convivenza, si è motivatamente posta in luce la intensità del legame venutosi a creare tra il deceduto e i nonni a causa della precedente perdita, in analoghe circostanze, di altro nipote che, nel 2001, decedeva anch'egli in occasione di un incidente. Si tratta di argomentazioni perfettamente in linea con i principi in precedenza menzionati a fronte dei quali si oppone, in ricorso, il mero richiamo di un precedente difforme, senza alcuna specifica censura delle argomentazioni poste a sostegno della decisione sul punto.

9. Va infine ricordato che ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose, poiché tale pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria

juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. (Sez. VI n. 14377, 1 aprile 2009; Sez. III n. 16573, 2 maggio 2007; Sez. VI n. 12199, 29 marzo 2005; Sez. IV n. 1045, 26 gennaio 1999; Sez. VI n. 9266, 26 agosto 1994; Sez. I n. 3220, 18 marzo 1992; Sez. II n. 11813, 7 settembre 1989; Sez. III n. 2515, 24 febbraio 1987; Sez. II n. 3301, 11 aprile 1985; Sez. II n. 9599, 15 novembre 1983).

10. Alla luce dei richiamati principi, pienamente condivisi dal Collegio, appare evidente la infondatezza del motivo di ricorso. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le conseguenziali stabilizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 4.6.2013.

RISARCITA ANCHE L'ANZIANA NONNA DELL'OPERAIO TRAVOLTO IN AUTOSTRADA DA UN CAMION

UN ESEMPIO DI VALORIZZAZIONE NEL CASO SPECIFICO



Il 5 novembre 2015 un giovane di soli trent'anni di origini albanesi, ma residente da anni in Italia con la famiglia, nel trevigiano, è impiegato come operaio presso un'impresa edile della zona, sta guidando un autocarro con cui trasporta, assieme a un collega, i ponteggi di un'impalcatura. Uscito dall'autostrada presso Trieste, lungo il raccordo autostradale si accorge di un problema di stabilità del carico e si ferma, regolarmente nella corsia di emergenza, per controllare. Scende dal lato destro, quello del passeggero, e fa il giro nel mezzo per controllare le cinghie di fissaggio, spostandosi sul lato sinistro del cassone. Ma qui accade l'irrimediabile. Un camionista 23enne, di origine rumena, residente in provincia di Milano, che sorraggiunge nella stessa direzione con un pesante autocarro colato, alla vista del muratore intento a controllare il carico all'interno della corsia di emergenza, impieghiabilmente stenta a sinistra: la brusca manovra determina lo sbandamento a destra del semirimorchio, che colpisce in pieno il povero operaio, uccidendolo sul colpo. Il primo problema nella gestione del grave sinistro mortale è stata quella di chiarire la dinamica: la compa-



nia di assicurazione della controparte inizialmente intendeva scaricare ogni responsabilità sul pedone. In realtà, la ricostruzione cinematica di parte ha stabilito come le cause dell'incidente fossero da attribuire alla condotta imprudente e negligente del conducente del Tir, che infatti è stato anche rinviato a giudizio per omicidio colposo. La seconda difficoltà è stata quella di ottenere un congruo risarcimento per i numerosi congiunti dell'operaio deceduto che, tra gli altri, ha lasciato anche la moglie, una figliuola piccola e un figlio in arrivo che non conoscerà mai il papà. Un obiettivo anche qui raggiunto con successo e tra i vari profili di danno valorizzati spicca senza dubbio quello morale da lutto, riconosciuto anche all'altra settantenne nonna della vittima. L'anziana non risiedeva più con il giovane nipote, ma era il perno della famiglia, lo ha visto nascere e crescere e continuava a intrattenere con lui rapporti molto stretti: la sua perdita le ha comportato un indubbio grado di sofferenza che è stato opportunamente evidenziato in sede di trattativa con la compagnia di controparte, fino ad arrivare ad un'equa liquidazione del danno.

I VEICOLI NON ASSICURATI E I CASI DI PIRATERIA STRADALE SONO IN AUMENTO

Il nostro ordinamento prevede in ogni caso la tutela dei danneggiati

LA COPERTURA PRESTATI DAL FONDO VITTIME DELLA STRADA


Come e quando interviene questa forma di garanzia stabilita dalla legge

LA LEGGE

Legge 24 dicembre 1969, n. 990

INVESTITO IN SCOOTER E UCCISO DA UN'AUTO NON ASSICURATA

Il caso di un equo risarcimento ottenuto dal Fondo Vittime per i congiunti





LA COPERTURA PRESTATATA DAL FONDO VITTIME DELLA STRADA COME E QUANDO INTERVIENE QUESTA FORMA DI GARANZIA STABILITA DALLA LEGGE

La legge italiana, come è noto, da quasi cinquant'anni, ha imposto l'assicurazione obbligatoria per i danni prodotti da veicoli (nautanti) a soggetti terzi, stabilendo che, in difetto, i veicoli non possono essere posti in circolazione su strade pubbliche o equiparate.

La polizza assicurativa deve coprire i danni involontariamente cagionati a soggetti terzi causati dalla circolazione del proprio veicolo e garantisce alle vittime della strada il risarcimento dei danni subiti da persone o cose, con la conseguenza che se l'assicurato causa danni a terzi (veicoli, altre cose, persone) in un incidente stradale, la compagnia risarcisce il danneggiato. In particolare, oltre a rispondere dei danni cagionati ai veicoli coinvolti nel sinistro, la polizza copre i danni fisici e materiali subiti dai terzi non trasportati e i danni fisici subiti dai passeggeri presenti nel veicolo dell'assicurato che ha causato l'incidente, esclusi quelli subiti dal conducente stesso.

Con un numero di sinistri annuo che sfiora i tre milioni, si possono ben comprendere le ragioni che hanno portato il legislatore a introdurre, nel 1969, l'obbligatorietà della polizza Rct, auto, poiché questa garantisce un risarcimento economico alle vittime di incidenti stradali e, allo stesso tempo, tutela il patrimonio personale di chi si è reso responsabile dei danni derivanti da un sinistro: danni che a volte possono essere molto ingenti e che, come tali, potrebbero non essere risarciti in una vita intera.

Essere assicurati, quindi, costituisce un dovere per chi si mette alla guida, vista oltremodo la funzione di garanzia sociale per tutti i soggetti coinvolti sia per chi arreca il danno e deve risarcirlo, che per chi lo subisce e deve essere risarcito. In considerazione dell'obbligo di legge di munirsi di assicurazione e delle sanzioni in caso di inottemperanza a tale imposizione (che possono comportare anche la confisca del veicolo), di solito non si pensa che possano verificarsi casi di incidenti con veicoli non assicurati, i quali, è bene ricordarlo, non dovrebbero circolare.

Ma se, a dispetto degli obblighi di legge, il responsabile del sinistro non è assicurato perché, pur di non pagare il premio assicurativo, circola sprovvisto di copertura, esiste qualche tutela per il soggetto lesa? O ancora, nei casi in cui la

circolazione del mezzo avviene contro la volontà del proprietario o nel caso in cui l'Istituto assicurativo risulti carente dei requisiti e non in grado di risarcire perché sottoposto a procedura concorsuale, è possibile ottenere ristoro dei danni subiti? E se il veicolo che ha provocato il danno non è identificabile, perché il trasgressore si è dato alla fuga senza che le autorità abbiano individuato il responsabile? Le evenienze in questione rappresentano tutt'altro che ipotesi residuali, posto che sempre più spesso la cronaca quotidiana testimonia di sinistri in cui il trasgressore fugge senza prestare soccorso e senza essere identificato o di veicoli che causano sinistri (con conseguenze anche gravissime) sprovvisti di copertura assicurativa: basti pensare che, secondo uno studio dell'ANIA (Associazione Italiana fra le Imprese Assicuratrici), nel 2014 erano quasi 4 milioni i veicoli "fantasma", senza assicurazione Rct auto, pari a quasi il 10 per cento di quelli circolanti.

In questi casi, il soggetto danneggiato non rimane privo di tutela, perché la legge (attualmente l'art. 283 del Codice delle Assicurazioni) prevede l'intervento del cosiddetto Fondo Vittime della Strada (ente a cui va una parte del premio che viene pagato proprio per assicurare l'autovettura), costituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa), che risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei nautanti (su strade pubbliche o equiparate), mezzi per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: 1) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o nautante non identificato; il veicolo o nautante non risulti coperto da assicurazione o nel caso in cui il veicolo viaggi contro la volontà del proprietario o comunque la compagnia non possa risarcire il danno.

Spesso si sente dire che il risarcimento ottenibile in questi casi non equivale a quello che si otterrebbe se il veicolo fosse identificato o regolarmente assicurato. In realtà, bisogna subito evidenziare che l'intervento del Fondo Vittime, pur previsto per motivi di solidarietà sociale, deve ritenersi ispirato ai principi della responsabilità extracontrattuale, così che l'obbligazione che scaturisce a carico del Fondo ha natura risarcitoria e non è sottoposta ad altre limitazioni, se non quelle espressamente previste dalla legge. Laddove la legge non preveda limiti di sorta, si applicano le regole vigenti per tutti i casi di sinistro. Nel concreto va detto che il Fondo risarcisce i danni materiali con franchigia di € 500.000 solo nell'ipotesi di danni causati da veicoli o nautanti non identificati quando dall'incidente sia scaturito un danno grave alla persona. In caso contrario, il danno a cose non è risarcito. Negli altri casi, non vi sono limitazioni al risarcimento del danno materiale.

È opportuno, prima di verificare cosa debba fare il soggetto che abbia subito un danno da un veicolo non identificato o non assicurato, capire quali siano i limiti imposti dalla norma al risarcimento.

Fondamentalmente il vero limite, come detto, è rappresentato dal fatto che nel caso di sinistro causato da soggetto non identificato, il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di Euro 500, per la parte eccedente tale

ammontare. Negli altri casi il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose con le precisazioni di cui all'art. 289 CDS, laddove è previsto che il risarcimento possa essere chiesto nei limiti dei massimali previsti dalla legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000.000,00 per danni a cose per sinistro; precedentemente, a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro). Il tenore della norma non deve trarre in inganno, quando affronta i limiti al risarcimento del danno: il risarcimento, in ogni caso, non spetta solo alla vittima primaria direttamente colpita dal sinistro, dal momento che in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto - come ad esempio i congiunti di quella - che abbia subito un danno, patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata, al pari di ogni altro sinistro causato da veicolo identificato e assicurato.

Fatta questa premessa, è necessario comprendere operativamente come procedere per ottenere il risarcimento del danno subito.

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell'ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato, incaricando una Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all'interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro, il cui elenco è pubblicato all'indirizzo Internet www.consapi.it.

Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e deve contenere tutte le indicazioni utili per chiarire in dettaglio le componenti del sinistro, in modo tale da permettere di comprendere non solo la dinamica del medesimo, ma anche l'entità dei danni, salva integrazione nel caso di necessaria stabilizzazione nelle more del trauma.

È necessario formulare una richiesta risarcitoria con raccomandata AR o a mezzo per tal parlarsi di quella da formularsi in caso di esistenza della copertura assicurativa, anche perché altrimenti il Fondo non può dar corso al risarcimento del danno, visto che il medesimo si surroga verso il danneggiante di quanto liquidato al richiedente.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata verifica se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato e se effettivamente la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, e successivamente viene avviata la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata dal Fondo analogamente ad un sinistro qualunque. A tal proposito, infatti, l'impresa designata non è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, né dell'ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale soggetto passivo dell'azione risarcitoria e dell'azione esecutiva,

assumendo l'obbligazione diretta nei confronti della vittima e agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandatario "ex lege" senza rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l'importo versato dall'impresa designata.

La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.

Se le ipotesi di sinistro con veicolo non assicurato non comportano particolari difficoltà per ottenere quanto dovuto, le problematiche maggiori nascono nell'ipotesi in cui si chiedi l'intervento del Fondo Vittime della Strada quando il veicolo danneggiante non è stato identificato, dovendo il danneggiato dimostrare anche l'esatta dinamica dei fatti e tutti gli elementi utili per identificare il responsabile, dovendo dimostrare di aver cercato (secondo l'ordinaria diligenza) di identificare il veicolo che ha causato il sinistro.

In ogni caso, la Cassazione prevede che l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, così come, allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto.

Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (così Cassazione 17.2.2016 n. 3019), posto che il danneggiato che agisca in giudizio, nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, per ottenere il risarcimento dai danni subiti a causa di un sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto. A tal fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse. È dunque buona regola, anche se non costituisce una formalità da espletarsi obbligatoriamente, nel caso di sinistri con danno alle persone in presenza di un veicolo non identificato, sporgere querela contro ignoti all'autorità inquirente, e ciò anche al fine di consentire l'identificazione del colpevole: ipotesi che, nella fattispecie, consentirebbe anche il risarcimento del danno materiale subito.

In ogni caso il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada ha l'onere di provare le modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo rimasto sconosciuto (Cassazione 26.1.2016 n. 1325) e, come detto, di aver tentato di identificare il mezzo coinvolto.

Va ricordata che rientra nella normale diligenza richiesta dal conducente anzitutto il numero di targa dell'altro veicolo, se

quest'ultimo non si dilagava immediatamente (così Cassazione 18.9.2015 n. 18308), al punto che se tale incombenza non viene espletata, non è invocabile l'intervento del Fondo Vittime. Dal lato pratico, dunque, è necessario al momento della richiesta del danno aver individuato il soggetto e aver compreso se il medesimo sia validamente assicurato o meno e, nel caso di mancata identificazione, provvedere a dar corso a tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'accaduto, la concreta dinamica del sinistro e la difficoltà al momento del sinistro stesso in corso nell'identificazione del colpevole. Per il resto, superata la fase preliminare, la procedura di risarcimento si svolge (pur con i limiti di risarcimento di cui si è detto), in linea con quella di ogni altra ipotesi in cui interviene l'assicurazione che copre il danno, salva in ogni caso la possibilità per il soggetto danneggiato di agire giudizialmente nel caso in cui le legittime richieste di risarcimento del danno vengano disattese dalla compagnia incaricata dal Fondo Vittime della Strada.

Avv. Alessandro Di Biasi
Foro di Venezia

LA COPERTURA PRESTATATA DAL FONDO VITTIME DELLA STRADA LEGGE 24.12.69, N.990



**ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI**

Art. 19

È costituito presso la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A. un "Fondo di garanzia per le vittime della strada", per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
- b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
- c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (Comma così sostituito dall'art. 126 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175).

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europeo (da intendersi Euro) di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose (Comma sostituito dall'art. 31, L. 19 febbraio 1992, n. 142).

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", può intervenire nel processo, anche in grado di appello (Comma modificato dall'art. 126, comma 1, lettera b), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175).

Art. 19-bis

(Articolo aggiunto dall'art. 126 D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

Il successivo riferimento al titolo II capo V è operato in relazione allo stesso D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 175)

1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
2. Il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 20

Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto (Comma modificato dall'art. 126, comma 1, lettera a), D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175).

Il Ministro per l'Industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale

l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere a) e b), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso (V. Provvedimento ISVAP n. 32 del 19 maggio 2015, che ha designato per i sinistri accaduti dall'1/7/2015 le seguenti imprese: Alleanza Spa per Lombardia, Lazio, Marche e Puglia; Generali Italia per Campania e Friuli Venezia Giulia; UnipolSai per Trentino-Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Sicilia e Repubblica di San Marino; Sara Assicurazioni per Umbria e Calabria; Società Reale Mutua Assicurazioni per Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte e Sardegna; Società Cattolica Assicurazioni per il Veneto). L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa. Nel caso previsto nel comma primo, lettera c) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo art. 29, saranno rimborsate dalla Consap.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'Istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 21

(Articolo sostituito dall'art. 1, comma 12, D.L. 23 dicembre 1976, n. 857).

Nel caso previsto dall'art. 19, primo comma, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato (Comma così sostituito dall'art. 19, primo comma, L. 9 gennaio 1991, n. 20 in G.U. n. 18 del 22 gennaio 1991). La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

INVESTITO IN SCOOTER E UCCISO DA UN'AUTO NON ASSICURATA IL CASO DI UN EQUO RISARCIMENTO OTTENUTO DAL FONDO VITTIME PER I CONGIUNTI



Il 25 ottobre del 2012 un cinquantaseienne residente in provincia di Venezia, padre di famiglia, sta tranquillamente procedendo per la sua strada in sella ad uno scooter quando viene improvvisamente travolto da un automobilista di 59 anni, peraltro del posto, che, con un' manovra scriteriata, effettua un'inversione di marcia: un impatto tremendo, che non lascia scampo al centauro, deceduto sul colpo. Non bastasse la tragedia per la morte del proprio congiunto, i suoi familiari si trovano anche di fronte ad un'ulteriore, grave problematica: la Renault Mégane che lo ha investito è sprovvista di copertura assicurativa. La famiglia si rivolge dunque al Fondo Vittime della Strada e inizia una lunga battaglia per far valere i propri diritti e ottenere un equo risarcimento. Nello specifico, il problema non consiste nell'accertamento della dinamica dell'incidente e delle sue responsabilità, che risultano chiare fin da subito, ma nelle lungaggini legate alla burocrazia statale dell'Organismo di garanzia, che non fornisce risposte: sembra di rimbalzare continuamente contro un "muro di gomma". Alla fine, tuttavia, dopo mesi di trattativa e minacce di intraprendere un'azione civile, si riesce a ottenere una liquidazione da parte del fondo pubblico non solo congrua ma quasi storica, trattandosi del primo caso di importo di una certa entità liquidato senza che fosse imposto da un Tribunale a seguito di un'apposita sentenza.



IL RAPPORTO TRA NORMATIVA E TECNOLOGIA E I SUOI POSSIBILI SVILUPPI

Quando i tempi previsti
dalle leggi diventano
scadenze informatiche

I TERMINI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI NEL RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

Come la legge 57 del 2001 ha
cambiato il "mondo" della liquidazione
del danno e i sistemi applicativi delle
compagnie di assicurazione

LA LEGGE

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private

TUTTO IN UN'APP: SEMPLICE, PUNTUALE E A COSTO ZERO

Il progetto innovativo di
RisarcimentoFacile.it, un esempio di
risposta utile a tutti in virtù degli
strumenti forniti dalle norme e dalla
tecnologia

I TERMINI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI NEL RISARCIMENTO DA CIRCOLAZIONE STRADALE

COME LA LEGGE 57 DEL 2001 HA CAMBIATO IL "MONDO" DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO E I SISTEMI APPLICATIVI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

"Passiva attesa" era un'espressione fino al 2001 molto in uso presso i centri liquidazione danni delle Compagnie di assicurazioni nel contesto della gestione dei sinistri da circolazione stradale.

Infatti, fino a tale anno, le prescrizioni previste dal decreto legge n.857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, e con le quali il legislatore, in materia di sinistri Rca, aveva previsto un obbligo espresso in capo alle compagnie di assicurazione di rispettare dei tempi di liquidazione prestabiliti ed inderogabili per provvedere alla liquidazione dei danni, qualora non rispettate, raramente portavano a provvedimenti sanzionatori.

La non certezza delle sanzioni in caso di omesso rispetto dei termini previsti, discendeva dalla circostanza che vedeva gli uffici provinciali per l'Industria, il commercio e l'artigianato, quali istituti preposti alla loro erogazione, senza che fosse previsto un puntuale e preciso processo di auditing presso le assicurazioni, oltre alle note carenze organizzative e strutturali di tali uffici provinciali, che certamente prediligevano altre attività nel novero delle loro priorità.

Tale stato di assenza di tutela reale e concreta per gli utenti andrà tuttavia cambiando dal 2001 e anni successivi. La legge n. 57/2001 infatti, nota agli operatori del diritto soprattutto per l'introduzione delle tabelle Ministeriali in materia di valore del punto del danno biologico per lesioni fino al nove per cento di invalidità permanente, ha introdotto altresì una novella normativa altrettanto importante, assegnando all'ISVAP (oggi Ivass), l'organo di controllo e vigilanza della Compagnie di assicurazione, istituito con la legge n.576 del 1982, la competenza in ambito di trasparenza delle liquidazioni verso gli utenti. L'istituto richiamato, successivamente, con la circolare Ivvap 518/D, 21/11/2003, comprendendo la necessità della raccolta dei reclami presentati nei confronti delle imprese assicurative, istituì un registro degli stessi per facilitare la soluzione delle questioni sottoposte attraverso interventi, provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soggetti vigilati. L'accentramento presso un ente dedicato, quale l'organo di vigilanza per il settore assicurativo, della competenza al ricevimento dei reclami nel caso di ritardo ovvero omessa liquidazione del danno ingiustificata, e la conseguente erogazione delle sanzioni, ha rappresentato per le Compagnie "la linea del dislivello" della storia dei processi liquidativi interni per l'Rca, atteso che l'esigenza di evitare sanzioni sempre più alte e frequenti determinò la riorganizzazione dei protocolli di gestione sinistri, finalizzati appunto al rispetto dei termini e delle incombenze di legge.

La risposta pratica e concreta negli uffici liquidativi per i danni da circolazione stradale è consistita nella predisposizione di sistemi informatici scadenzari delle attività, sia in relazione alle liquidazioni da corrispondere, sia in relazione alla gestione della corrispondenza esterna.

La cosiddetta "passiva attesa", che spesso caratterizzava la gestione sinistri negli anni Ottanta e Novanta, e che



determinava inutili lungaggini, e spesso, appunto, l'attesa di un contenzioso civile esperito dal danneggiato prima che si procedesse alla giusta liquidazione del danno, diventò un lontano ricordo per gli operatori.

I termini di legge sopra richiamati inoltre, e gli stringenti requisiti contenuti nella corrispondenza con cui deve essere richiesto il risarcimento del danno e con cui le Compagnie devono risarcire, sono stati poi integralmente richiamati dal D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, ovvero il Codice delle assicurazioni private, di cui a seguito si riporta il testo integrale dei commi 1 e 2 dell'articolo 148, e così estesi anche alle procedure di liquidazioni in materia di "indennizzo diretto" vigenti ormai dal 1 febbraio 2007.

Naturalmente, nel contesto delle gestioni liquidative in indennizzo diretto in materia di danni da circolazione stradale, che, come ormai noto da anni, prevedono un'ampia serie di casistiche in cui ogni compagnia liquida il danno al proprio assicurato quando la dinamica del sinistro lo vede in una posizione "di ragione", sia che si tratti di danni al veicolo, sia che si tratti di lesioni fisiche fino al 9% di invalidità permanente, la previsione del rispetto dei termini di legge ha rappresentato un ulteriore motivo di attenzione alla gestione dei sinistri per le assicurazioni. L'esigenza, infatti, di evitare proceccimenti

saronzatori da parte dell'Organo di vigilanza si cumula, in tali casi, trattandosi di liquidare come danneggiato il proprio assicurato, alle necessità e alle opportunità di marketing e comunicazione aziendale verso i clienti stessi delle singole compagnie. In sintesi, possiamo affermare che, negli ultimi quindici anni, il mondo della liquidazione danni Rca è profondamente cambiato nella sua organizzazione gestionale, cambiamento nel cui contesto le Compagnie sono state anche supportate da applicativi informatici e portali sempre più precisi e capaci di consentire loro di scadenzare le attività, oltre che evadere alcune incombenze attraverso numerosi automatismi. Tuttavia, anche dalla parte del danneggiato, l'approccio alla tutela del suo diritto ad essere risarcito è cambiato radicalmente, atteso che il rispetto dei termini di legge, così come era stato previsto dal nostro legislatore nel lontano 1976, all'epoca almeno "in astratto" come abbiamo detto, non avevano e non hanno la sola funzione di essere strumenti per monitorare il rispetto dei protocolli di gestione della compagnia da parte dell'Inas, ma rappresentano altresì una potente difesa anche per l'utente comune dal burocratismo di alcune strutture liquidative.

Dott. Andrea Milanese
Direttore tecnico Studio 3A

LA LEGGE D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE



Art. 148: Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al

periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione.

2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

TUTTO IN UN'APP: SEMPLICE, PUNTUALE E A COSTO ZERO

IL PROGETTO INNOVATIVO DI RISARCIMENTOFACIL.IT, UN ESEMPIO DI RISPOSTA UTILE A TUTTI IN VIRTÙ DEGLI STRUMENTI FORNITI DALLE NORME E DALLA TECNOLOGIA



Velocità nei risarcimenti, certezza nel rispetto dei tempi e delle regole liquidative, nessun costo e la possibilità di ricorrere a una vasta gamma di professionisti e operatori tra medici, carrozzerie, etc. Il tutto sfruttando appieno da un lato le competenze di esperti del settore, dall'altro le potenzialità delle nuove tecnologie applicate all'infortunistica stradale, in modo da offrire agli utenti uno strumento innovativo, funzionale e di semplice utilizzo. Con questo spirito nasce RisarcimentoFacile.it, un progetto lanciato dalla nostra società a coronamento di una lunga esperienza nel campo del risarcimento del danno e dello sviluppo tecnologico.

RisarcimentoFacile.it è un'applicazione ideata per tutelare gli utenti della strada nel caotico mondo delle assicurazioni e dei risarcimenti e per garantire loro una giusta valutazione del danno e la conseguente liquidazione nei tempi più rapidi possibile: proprio per evitare le solite contestazioni, ad esempio, essa consentirà anche di archiviare con foto e documenti tutto ciò che riguarda il parco auto, privato o aziendale, dalle riparazioni effettuate ai danni subiti, per fornire prove inconfutabili sullo stato dei mezzi in ogni momento. Ma tra le varie opportunità, quest'app permette soprattutto di scadenziare e gestire infor-

maticamente un sinistro proprio in forza dei termini previsti dalla legge e dal Codice delle assicurazioni. A titolo esemplificativo, a chi resta coinvolto in un incidente con danni materiali o lesioni fisiche, basterà entrare nell'applicazione e rispondere a cinque semplici domande per affidare automaticamente il mandato di seguire la pratica a RisarcimentoFacile.it, che contestualmente invierà la richiesta danni alla compagnia di assicurazione: pochi clic, tutto rapido e automatico, zero pensieri e zero costi.

La gestione telematica, secondo scadenze informatiche correlate ai termini di legge, proseguirà per tutto l'iter della posizione fino alla liquidazione del danno, sia nei rapporti con l'assicurazione, sia in relazione allo scambio di documentazione e informazioni con il cliente, il quale potrà comunque richiedere ogni delucidazione attraverso una chat che gli consentirà di interagire con gli esperti dello Studio e ottenere assistenza. Tra i vari servizi offerti, l'assistito potrà avvalersi anche di servizi autoriparatori convenzionati in tutta Italia per la riparazione del danno e di quarantamila figure mediche convenzionate per le eventuali visite e cure.

Dott. Ermete Trovò
Presidente Studio 3A

Studio 3A breaking news

N.17 SETTEMBRE 2016



**Crolla il viadotto
operaio precipita nel vuoto**
Una morte bianca inconcepibile
nei cantieri della Salerno-Reggio Calabria



**Il Fondo Vittime Della
Strada interviene**
Anche quando l'assicurazione non basta



**Studio 3a fa "cultura" dell'ambiente
anche in Sardegna**
Il convegno di Decimomannu



**Un semplice clic
per essere risarciti**
RisarcimentoFacile.it:
un'app innovativa che
unisce l'esperienza di
Studio3A con la
tecnologia digitale



STUDIO3A
Diamo valore ai diritti

NOVITÀ

Studio3Abreakingnews



UN SEMPLICE CLIC PER
ESSERE RISARCITI
RISARCIMENTOFACILE.IT:
UN'APP INNOVATIVA CHE
UNISCE L'ESPERIENZA
DI STUDIO3A CON LA
TECNOLOGIA DIGITALE



Un semplice click per aprire una denuncia di sinistro, affidare la pratica a un team di esperti ed essere risarciti, senza pensieri e, soprattutto, senza spese. Un altro click per inviare foto e documenti del veicolo, proprio o dell'azienda, e ottenere un archivio sicuro e ordinato ed un sistema di gestione efficace, con alert che ricordano ogni scadenza. Una rapida cartellata per scegliere, all'occorrenza, tra seimila autoriparatori e quarantamila medici convenzionati distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Tutto questo, e molto altro ancora, è RisarcimentoFacile.it, una geniale applicazione che si propone come la nuova frontiera nel campo del risarcimento danni ma anche, più in generale, come un prezioso servizio per gestire tutti i mezzi di trasporto su strada, una componente essenziale nella vita e nel lavoro di gran parte delle persone.

RF.it rappresenta la competenza di un ventennio di attività nel settore del risarcimento del danno applicata allo sviluppo tecnologico, perché la tecnologia rende tutto più facile e veloce, apre un infinito ventaglio di opportunità, consente di fornire servizi fino a ieri inimmaginabili, e, soprattutto, azzerare i tempi e i costi, tutti elementi fondamentali nel terzo millennio. Dietro a questa app, tuttavia, c'è un "contenuto concreto", ci lavorano i professionisti dell'azienda più capitalizzata d'Italia nel settore della valutazione e della liquidazione dei danni da incidenti stradali. Studio 3A. Una società che, oltre a offrire agli utenti un sistema innovativo, intuitivo, semplice e rapido da usare, come appunto quest'applicazione, mette a totale disposizione dei propri assistiti anche la sua forza, la sua tenacia, la sua esperienza e le professionalità acquisite in tanti anni per raggiungere l'obiettivo prefissato: ottenere un rapido e congruo risarcimento.

"RisarcimentoFacile.it nasce con scopo di tutelare gli utenti della strada nel (e dal) caotico mondo delle assicurazioni e dei risarcimenti collegati e si candida come partner ideale di tutti i danneggiati per ottenere una giusta valutazione del danno e la conseguente liquidazione - spiega il Presidente di Studio 3A, dott. Ermete Trovò - Il concetto chiave, lo dice il nome stesso, è la "facilità". Per questo ci si affida alla propria compagnia di assicurazione, pur sapendo che ha tutto l'interesse a liquidare di meno: per non avere pensieri, RF.it garantisce la stessa serenità ma assicura il corretto risarcimento, evita la seccatura di doversi recare fisicamente in agenzia per denunciare un sinistro e non comporta alcun costo".

Ma come funziona? In caso di incidente, basta scaricare e aprire l'app, inserendo con pochi click una nuova pratica: in questo modo, senza fastidi e lungaggini, si può essere assistiti da RisarcimentoFacile.it che, automaticamente, farà partire la richiesta danni alla compagnia di assicurazione e penserà a tutto il iter della posizione, fino all'avvenuta liquidazione del danno. Sempre telematicamente, si verrà avvisati di ogni passaggio e si potrà monitorare la propria pratica in ogni sua fase. Inoltre, in qualsiasi momento, è sempre a disposizione un referente di Studio 3A pronto a rispondere a eventuali domande degli assistiti o aiutarli in caso di sinistro, in modo che siano sempre tutelati e ben informati sulle procedure da seguire in queste circostanze: ad esempio, compilare

correttamente la constatazione amichevole, recarsi subito al pronto soccorso per l'accertamento delle lesioni fisiche, reperire i testimoni, fotografare lo stato dei luoghi e le posizioni del veicolo, possono risultare elementi determinanti nella gestione della pratica.

Ma le opportunità non si fermano qui. "Questo strumento - continua il dott. Trovò - è stato ideato per assistere in ogni loro necessità, anche al di là dell'incidente, tutti gli utenti della strada che possiedono o utilizzano un veicolo. La app permette di archiviare con foto e documenti tutto ciò che riguarda il proprio parco auto, dalle riparazioni effettuate ai danni subiti, per poter esibire prove inconfutabili in caso di contestazioni, ricordando infine tutte le scadenze, come il bollo auto, l'assicurazione, la revisione, etc. Se non l'avessimo già fatto noi, RF.it bisognerebbe inventarlo".

Per l'archiviazione sicura di tutto ciò che riguarda i propri veicoli, basta registrare il mezzo che si usa e/o quelli della propria famiglia o dell'azienda e inserire le foto, che saranno certificate attraverso la geolocalizzazione: mediante un avviso dedicato, la app ricorderà ogni quattro mesi di aggiornarle, così come rammenterà tutte le scadenze relative al veicolo. In questo modo sarà impossibile scordarsi di pagare il bollo o di prenotare la revisione e, soprattutto, si potrà certificare lo stato del mezzo nel corso di tutta la sua vita. In caso di sinistro, si avrà a disposizione un archivio che ne attesta le condizioni da esibire in caso di contestazioni da parte della compagnia di assicurazioni. Non solo. Si può anche assegnare ogni veicolo aziendale ai dipendenti che lo utilizzano, ognuno di loro potrà gestirlo dall'app RF.it in modo autonomo. Anche qui si potranno tenere sempre sott'occhio le scadenze come Bollo Auto, assicurazione, revisione, etc., e l'utilizzatore del mezzo può periodicamente caricare foto del veicolo per certificarne le condizioni. Una volta che ci si è registrati a RisarcimentoFacile.it nella sezione delle "Fiotte Aziendali", si può dare accesso all'area riservata a più dipendenti, ognuno con permessi specifici, in modo da delegare a chi di dovere ogni singolo compito della gestione "Veicoli". E se si deve ricorrere a cure mediche per traumi conseguenti a un incidente oppure ad un meccanico o un carrozziere per riparare i danni alla vettura? RF.it porta in dote accordi con numerosi soggetti esperti nel settore dell'infortunista, che ne confermano il ruolo di autentico punto di riferimento per chi è rimasto coinvolto in un sinistro - conclude il Presidente di Studio 3A - In caso di lesioni fisiche, RF.it può offrire l'intervento e la competenza di 40mila medici, che coprono tutto il territorio italiano ma anche tutte le varie specializzazioni, mentre per i danni materiali ai veicoli si potrà scegliere tra seimila autoriparatori, anche questi distribuiti in tutta Italia, privilegiando il più comodo e vicino casa, o quel lo che prospetta il preventivo più vantaggioso, etc. Registrandosi a RF.it si potrà anche beneficiare di agevolazioni, sia in caso di infortunio sia in qualsiasi altro momento. E non mancano le promozioni. Chi ha inserito la propria vettura può inviare la richiesta di registrazione anche ai propri parenti e amici attraverso i contatti della rubrica telefonica, FB, WhatsApp, etc: ogni dieci amici registrati si riceverà in premio un buono spesa, con ampia gamma di scelta.

i servizi di Studio 3A*

consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi

- incidenti da circolazione stradale
- infortuni sul lavoro
- malasanità
- responsabilità della Pubblica Amministrazione e rc diversi
- incendi
- sinistri esteri
- sinistri catastrofali
- danno ambientale
- indennizzi da polizza assicurativa

area legale

- consulenza civile e penale
- servizio legale
- recupero crediti
- anomalie bancarie
- servizi investigativi
- diritto delle successioni
- assistenza alle indagini

area medico legale

- consulenza medico legale
- consulenza medico specialistica
- valutazione psicologica e psichiatrica

area tecnica

- consulenza tecnico peritale
- ricostruzioni dinamiche
- analisi tecnico scientifiche

area economico-fiscale e aziendale

- consulenza finanziaria
- consulenza fiscale e diritto amministrativo
- consulenza del lavoro e retributiva

Le frecce indicano i servizi esplicati nel caso che segue

SERVIZI

Studio3Abreakingnews



CROLLA IL VIADOTTO, OPERAIO PRECIPITA NEL VUOTO UNA MORTE BIANCA INCONCEPIBILE NEI CANTIERI DELLA SALERNO-REGGIO CALABRIA

Il 2 marzo 2015 A. I. M., operaio rumeno di soli 24 anni, residente ad Auletta (Salerno) e dipendente della Nitrex, impresa lombarda specializzata in demolizioni con esplosivi, è impegnato nell'area dei cantieri di ammodernamento dell'A/3 Salerno-Reggio Calabria, a Larno Borgo, nel Cosentino. Il giovane sta effettuando dei fori in corrispondenza di una pila del viadotto 'Italia' con un carro di perforazione idraulica radiotelecomandato, quando all'improvviso l'intera campata crolla, facendolo precipitare nel vuoto per 80 metri. Una morte orrenda e assurda che suscita subito unanime sdegno. Tra gli altri, intervengono anche il presidente dell'Anas, Pietro Ciucci, che nomina una commissione d'inchiesta interna, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Graziano Delrio, che definisce "un fatto gravissimo la morte di un lavoratore su un cantiere per un'opera pubblica". I familiari per ottenere giustizia si rivolgono a Studio 3A, che attiva con successo tutte le componenti della sua struttura per seguire un caso che vede coinvolti anche Enti dello Stato.



Linda Mazzen
consulente personale
**SEMPRE AL FIANCO
DELLA FAMIGLIA
E DEI NOSTRI TECNICI**



I familiari del giovane si sono affidati a me, come consulente personale di Studio 3A, per fare chiarezza sul tragico infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima il loro caro e per avere giustizia. Mi sono subito attivata per ottenere tutti i mandati, compresi quelli dei parenti residenti in Romania, e ho affiancato i numerosi tra periti e legali di cui la nostra azienda si è avvalsa, accompagnandoli dalla famiglia, nei sopralluoghi effettuati nel cantiere dov'è avvenuto l'incidente, presso la Procura di Castrovillari, etc. Contemporaneamente, sono stata sempre vicina ai congiunti,

aggiornandoli costantemente sull'evolversi delle indagini e venendo incontro a tutte le loro esigenze, compreso il servizio di supporto psicologico che hanno richiesto e che abbiamo fornito loro, fino alla positiva chiusura della vertenza.

Arch Franco Davanzo
consulente tecnico di parte
**UN CONTRIBUTO TECNICO
DECISIVO PER L'ACCERTAMENTO
DELLA VERITÀ**



Come consulente di parte incaricato da Studio 3A, ho partecipato a tutte le operazioni peritali sul posto affiancando i consulenti della Procura per capire meccanismi e cause del crollo della struttura, dando suggerimenti ed evidenziando

elementi rilevati poi preziosi per l'accertamento della verità. Ad esempio, abbiamo chiesto di effettuare le verifiche sulla macchina perforatrice con cui operava la vittima, di esaminare i piani di sicurezza dell'impresa e le metodologie operative e di controllare le travi del viadotto per chiarire se si potessero demolire tramite brillamento con dinamite: un sistema rivelatosi sbagliato, i fori praticati per inserire i candelotti hanno indebolito il calcestruzzo. Optando per un metodo più costoso ma sicuro, svariando le travi pezzo per pezzo, la tragedia si sarebbe evitata, conclusioni a cui poi è giunta anche Italcanc, che ha appaltato i lavori. Ho inviato la mia relazione finale a Studio 3A in cui ho ricostruito le dinamiche e avanzato le mie ipotesi, rivelatesi poi corrette, mettendo a disposizione il mio lavoro ai pool di esperti impegnati sul caso.

Dott. Massimo Agnoletti
psicologo di Direzione

**UN SUPPORTO SPECIALISTICO
PER LA SINDROME DA
STRESS POST TRAUMATICO**



Sono stato incaricato da Studio 3A di seguire i familiari del giovane che, come tutte le persone che subiscono un grave e inaspettato evento luttuoso e si ritrovano catapultate daloggi al domani in un incubo, che però incubo non è, soffrono di un forte stress post traumatico. Come faccio sempre in questi casi, ho applicato un apposito e innovativo protocollo terapeutico di supporto sviluppato da un professore americano con cui collaboro, che si è articolato in sei incontri svolti presso l'abitazione della famiglia. La mia attività non si limita a supportare queste persone dal punto di vista psicologico per aiutarle a superare la fase acuta del dolore lancinante che provano, o quanto meno ad alleviarlo, ma è attenta anche all'aspetto fisiologico, perché è comprovato che questi stati traumatici provocano anche profonde conseguenze fisiologiche, con l'insorgere di infiammazioni, disturbi del sonno, inappetenza e la maggior propensione a sviluppare varie patologie.

Avv. Giulio Vinciguerra

penalista del foro di Torino

**UN COSTANTE CONFRONTO CON
LA PROCURA PER MONITORARE
OGNI SVILUPPO DELL'INDAGINE**



Su incarico di Studio 3A, mi sono occupato, come legale della famiglia, del procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, tuttora pendente. Dopo l'acquisizione dei mandati, oltre ad aver incontrato gli assistiti per capire i fatti, la mia attività è stata quella di confrontarmi con il Pm per comprendere meglio i primi orientamenti e gli atti d'indagine che intendeva porre in essere, di partecipare all'udienza di conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici e, soprattutto, di "incalzare" la Procura di Castrovillari per acquisire determinati atti del procedimento necessari al nostro consulente tecnico.

Alludo, ad esempio, ai progetti di quel ponte, com'era stato previsto da appalto, i piani di sicurezza e tutti i documenti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori per mettere l'architettura Davanzo nelle condizioni di espletare il suo incarico e le operazioni peritali. Ora siamo in attesa della formale chiusura delle indagini preliminari e dei relativi provvedimenti.

Dott. Andrea Milanesi

direttore tecnico sinistri complessi

**UNA LUNGA TRATTATIVA
CON LE COMPAGNIE FINO
ALLEQUO RISARCIMENTO**



L'Ufficio Sinistri Complessi, l'area appositamente creata all'interno di Studio 3A per la gestione di questa tipologia di danni molto gravi, ha subito preso in carico con il massimo impegno questo caso. Abbiamo coordinato tutta l'attività dei vari professionisti impegnati sul campo e, una volta ottenute le prime risultanze istruttorie dell'inchiesta, con tempestività abbiamo proceduto a prendere contatto e a interloquire con le compagnie di assicurazione dei soggetti in capo ai quali sono state ravvisate le iniziali responsabilità, poi confermate dalla consulenza tecnica della Procura di Castrovillari. Dopo stringenti trattative, siamo riusciti a ottenere per i familiari della vittima un risarcimento che reputo congruo e un'equa ripartizione della somma liquidata tra i congiunti, valorizzando diversi profili di danno, non ultimo quello morale da tutto legato alla perdita così improvvisa e tragica di un giovane di non ancora 25 anni.

Dott. Nicola De Rossi

ufficio stampa

**UNO STIMOLO PER FARE
LUCE SUI FATTI E PORRE
LA QUESTIONE SICUREZZA**



Anche l'Ufficio Stampa è intervenuto a più riprese sulla vicenda, facendosi portavoce delle posizioni di Studio 3A e tenendo aggiornati i media sull'evolversi del caso con numerose uscite, in un'ottica di trasparenza e puntuale informazione dell'opinione pubblica. In particolare, si è puntato il dito da subito sulle responsabilità delle ditte appaltatrici nell'ordinamento dell'infrastruttura, ma sono state espresse anche perplessità sui meccanismi della Legge Obiettivo in ordine ai minori standard di sicurezza dei cantieri, con il sistema del contraente generale (Italcanc), dei mega appalti e dell'affidamento delle opere a un "nugolo" di piccole imprese. Sono state quindi invocate le risposte chiare dall'Anas in merito all'indagine interna ed è stata posta l'attenzione sulla sicurezza, più in generale, delle autostrade italiane, anche alla luce di altri crolli come quello del viadotto appena inaugurato in Sicilia. L'ufficio ha anche coordinato l'intervista rilasciata all'Indomani della tragedia dal Direttore Tecnico, dott. Andrea Milanesi, che è stato ospite di "Infostudio", il Tg dell'emittente "Videocalabria".

PRESENTAZIONI

Studio3Abreakingnews



STUDIO 3A FA "CULTURA" DELL'AMBIENTE ANCHE IN SARDEGNA IL CONVEGNO DI DECIMOMANNU



Informare e sensibilizzare sul fatto che l'ambiente è un patrimonio di tutti, che la salute è un bene tutelato dalla Costituzione e che chi inquina va perseguito e deve risarcire i danni. Con quest'obiettivo Studio 3A sta portando per l'Italia il libro di "3A Edizioni" sul risarcimento del danno ambientale: l'iniziativa il primo luglio ha fatto tappa in Sardegna, a Decimomannu, con un convegno che ha riscosso grande successo. Il Presidente, dott. Ermes Trovò, ha presentato la sua società e l'attività anche sul fronte ambientale. Studio 3A assiste in tutto il Paese numerose famiglie colpite da fenomeni di inquinamento, diverse delle quali proprio in Sardegna, e a Decimo, dove per anni, attorno all'aeroporto militare, sono state sversate tonnellate di avio carburante. Il dott. Michele Baldini, consulente di Studio 3A, si è soffermato sulla parte giuridica, fino a alla recente legge sul Resto Ambientale. Ma ha anche richiamato i casi che segue in tutta la Sardegna, tra cui figurano anche vittime dell'uranio impoverito. La presentazione è stata l'occasione per un dibattito sulle ferite dell'isola, che è una "polveriera" di casi di inquinamento, legati per lo più alle tante basi militari. Sono intervenuti anche un medico legale, il dott. Luigi Floris, Monica Pisano, coordinatrice del Comitato Su Sentidu, che si batte contro l'inquinamento delle falde di Decimo, per un monitoraggio dei livelli degli inquinanti e per la bonifica, ed Elisa Monni, esponente del Comitato Ampanu, in prima linea contro un'altra grave piaga, la sindrome di Quirra, la lunga catena di morti sospette, casi di tumore e altre gravi patologie legate alle attività dei poligoni. Al riguardo, la testimonianza più "forte" è stata quella di Giancarlo Piras, che ha perso un figlio giovanissimo, militare a Teulada, stroncato da una malattia legata alle attività della base e alle sostanze nocive con cui è entrato in contatto.

ATTUALITÀ

Studio3Abreakingnews



IL FONDO VITTIME DELLA STRADA INTERVENGA ANCHE QUANDO L'ASSICURAZIONE NON BASTA



Per legge ogni veicolo dev'essere assicurato: in caso d'incidente, il danneggiato va risarcito. Per garantire questo diritto è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene se è coinvolto un mezzo non assicurato o non individuato. Perché questa tutela non vale anche dove la copertura c'è ma non basta per tutti i danneggiati? Studio 3A promuoverà un'azione legale pilota partendo dal caso del bergamasco Giorgio Grena che nel 2010, a 22 anni, resta coinvolto come passeggero in un terribile incidente sull'A4, con un morto e vari feriti. Rimarrà quasi 5 anni in stato vegetativo fino al miracoloso risveglio: ha ripreso a parlare, ma è invalido totale. L'assicurazione ha pagato ma il massimale di 2 milioni e mezzo. Il tetto minimo di allora, non è bastato per risarcire tutti. Nella ripartizione, a Grena è toccato poco più della metà del danno totale, tra invalidità permanente, spese di assistenza, etc. La mamma si è rivolta a Studio 3A, che richiederà comunque la somma mancante al Fondo, con una complessa azione legale, già autorizzata dal giudice tutelare del giovane, nei confronti della allora mandataria Generali. La causa, che si intende portare in Corte Costituzionale, presuppone la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 283 del D.Lgs 209/2005, dove non ha previsto che, tra l'11 maggio 2005 e l'11 giugno 2012, fosse posto a carico del Fondo il risarcimento del danno biologico permanente nel caso in cui il massimale non bastasse. La direttiva CEE dell'11 maggio 2005 aveva imposto agli Stati membri di portare entro 7 anni il massimale minimo, all'epoca di solo un milione, a 5 milioni per sinistro. L'Italia lo ha fatto in extremis, l'11 giugno 2012, determinando un periodo di vuoto di tutela delle vittime, solo in parte attenuato dall'innalzamento a 2 milioni e mezzo da fine 2009, in violazione dell'articolo 32 della Costituzione, che riconosce la salute quale "diritto primario e assoluto".

INTERVENTI

Studio3Abreakingnews



MORTA A SOLI 31 ANNI DOPO UN BANALE INTERVENTO IL GRAVE CASO DI MALASANITA HA AVUTO UN ECO NAZIONALE: AD OCCUPARSI ANCHE "I FATTI VOSTRI"



Ha commosso tutta l'Italia il dramma di Sara Roncucci, la mamma 31enne di Latina, originaria di Siena, deceduta dopo un'operazione banale: ne hanno parlato le principali testate nazionali, tra cui il Tg1, e programmi quali "I Fatti Vostri" su Rai 2, il 9 gennaio. A ricostruire i fatti sono stati invitati, da Sinisgaglia, la cugina Elena, e negli studi di Roma, con Giancarlo Magalli, il dott. Ermes Trovo. Il 2 settembre Sara, per problemi di peso, si sottopone all'ospedale di Siena a un by-pass gastrico, "un intervento di routine, con possibilità di complicanze dello 0,1%", ha rilevato il Presidente di Studio 3A, cui si è rivolta la famiglia. L'8 settembre la giovane viene dimessa e torna a Latina, ma la notte seguente, in preda a dolori addominali, viene condotta al Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti, "dove la visitano velocemente e la rimandano a casa con un analgesico. Non migliorando la situazione, l'indomani il compagno Alessandro la riporta al pronto soccorso e qui Sara va in arresto cardiaco. La Tac evidenzia un'emorragia addominale, viene operata e il chirurgo sostiene che una "graffetta" del by-pass per chiudere la ferita è saltata". Dopo un mese in coma farmacologico, il 18 ottobre la paziente viene rievagliata per ripristinare la canalizzazione gastrica, "ma scoprono dalla Tac che ha subito gravi danni neurologici" - prosegue Trovo - "La trasferiscono in una struttura di Bergamo per la riabilitazione: sembra stabilizzata, ma il 26 dicembre subentra un problema respiratorio e Sara purtroppo non ce la fa". Il compagno e il fratello Giulio sono andati dai carabinieri

"e hanno esposto i fatti, come dovrebbero fare tutti coloro che pensano che sia accaduto qualcosa che non doveva succedere", ha aggiunto il Presidente di Studio 3A. - La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, "prima verso ignoti" - ha chiarito - "Hanno sequestrato le cartelle cliniche e a quel punto hanno indagato 25 tra medici e infermieri delle tre strutture, tutti coloro che si sono occupati di Sara: il Pm ha esteso l'indagine a 360 gradi, senza escludere nulla". Il dott. Trovo ha poi dato la notizia dell'esame autopsico disposto dal Pm per l'11 gennaio, "nel quale la famiglia ci ha chiesto di affiancarla. Il nostro gruppo medico legale finora ha potuto avanzare solo ipotesi, come la non perfetta riuscita dell'operazione, contrariamente a quanto riportato nella lettera di dimissioni da Siena, o la fretolosità con cui Sara è stata dimessa dal Pronto Soccorso di Latina". "Tutti gli esami irripetibili effettuati a posteriori comportano difficoltà, ma confido che l'autopsia possiede risposte certe, individuando se vi siano responsabilità e in che frangenti" - ha concluso Ermes Trovo - "Il caso è molto grave. Non è un intervento andato male: la povera Sara ha passato un calvario durato tre mesi in tre strutture sanitarie: è questo l'aspetto più drammatico. Oraci sono due bambini senza mamma. Per questo non bisogna fermarsi alle ipotesi ma dobbiamo approfondire tutto assieme alla Procura e riuscire a individuare le responsabilità per rendere verità a giustizia a questa famiglia".

MEDIA

Studio3Abreakingnews



QUANDO I MEDIA CHIEDONO LA VERITÀ... STUDIO 3A RISPONDE

241



La carta stampata, nonostante la sempre più massiccia diffusione delle notizie on line, costituisce sempre e comunque una componente imprescindibile dell'informazione italiana, anche in virtù della maggiore autorevolezza che le viene riconosciuta. Per questo Studio 3A coltiva, mantiene e sviluppa rapporti molto fitti e costanti con quotidiani e periodici, che hanno dedicato numerosi articoli e approfondimenti alle vicende trattate da Studio 3A e alle sue iniziative: una diffusione non limitata alle testate locali, ma che ha ormai raggiunto anche i grandi giornali nazionali.

36



Per centrare i propri obiettivi di massima trasparenza e coinvolgimento dell'opinione pubblica, il mezzo televisivo è un altro strumento essenziale per Studio 3A. Grazie alla competenza e alla professionalità riconosciuta ai tecnici dell'azienda, i telegiornali e i programmi di approfondimento di reti anche nazionali hanno non solo dato notizia di molti casi gestiti da Studio 3A, ma ne hanno anche intervistato i responsabili. Oltre che sulle tv private locali, l'azienda ha fornito il proprio prezioso contributo a seguitissime trasmissioni del servizio pubblico della Rai e di Mediaset.

386



Nella comunicazione di oggi i siti d'informazione giocano ormai un ruolo determinante per veicolare le notizie ed il canale on-line rappresenta dunque un punto di riferimento costante per l'attività sul media di Studio 3A, assorbendo una buona parte delle uscite dell'azienda. In questi mesi hanno dato ampio spazio ai casi seguiti dalla società presieduta dal dott. Ennes Trovò testate importanti e seguitissime a livello nazionale quali il sito di Repubblica, del Corriere della Sera, del Messaggero, del Gazzettino e del circuito Today, solo per citarne alcuni.

L'ASSURDO PASSAGGIO A LIVELLO "FAI DA TE"

STRISCIA LA NOTIZIA, CANALE 5 - 8 DICEMBRE 2016



Il noto Tg satirico di Canale 5 ha dedicato un servizio alla vergognosa vicenda del passaggio a livello "fai da te" di Francavilla Fontana (Brindisi), dove il 20 febbraio 2016 un 85enne del posto ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari con la sua auto per rincasare. L'invitato Pinuccio per raccontare il caso ha invitato il dott. Ennes Trovò, Presidente di Studio 3A, che assiste i congiunti della vittima e che ha illustrato le condizioni di totale insicurezza e abbandono di quel Rf privato, senza segnali acustici e luminosi, non in regola con le norme sulla visibilità e con due cancelli al posto delle barriere, aperti e chiusi con una chiave dai residenti. E dopo l'incidente le Ferrovie del Sud Est, anziché intervenire per metterlo in sicurezza, hanno solo saputo imporre una procedura assurda per attraversare la linea ferrata agli abitanti del quartiere, diventati "prigionieri" nelle proprie case.

MALASANITÀ: INCIDENTE IN CASA DI RIPOSO

"TEMPO & DENARO, RAI UNO - 14 DICEMBRE 2016



Il programma dalla parte del consumatore della rete ammiraglia del servizio pubblico si è occupato del grave caso di mala sanità costato la vita a una 94enne trevigiana, non autosufficiente, deceduta lo scorso agosto dopo essere precipitata dalle scale della casa di riposo "Tomitano e Bocassin", di Motta di Livenza, di cui era ospite da oltre dieci anni. L'invitato Ivan Bacchi, in diretta dal piazzale antistante la struttura, ha intervistato il nipote della vittima, che ha raccontato l'accaduto, e il dott. Andrea Milanesi, Direttore tecnico di Studio 3A, a cui i familiari dell'anziana si sono rivolti per fare luce sui fatti e ottenere giustizia. Milanesi ha commentato le pesanti lacune a carico della casa di riposo emerse dalle indagini e dalle consulenze disposte dalla Procura, sia strutturali sia organizzative del personale, auspicando un'assunzione di responsabilità da parte dei vertici della Tomitano e Bocassin.

L'ASSURDA RICHIESTA DI UN'ASSICURAZIONE**TEMPO & DENARO, RAI UNO - 25 OTTOBRE 2016**

Il programma di Elisa Isoardi ha affrontato anche la tragedia di Edoardo Ascione, il giovane deceduto con l'amica Linda Giorio nel terribile incidente sulla Triestina di agosto. Nel servizio tutta l'indignazione del padre e di Riccardo Vizzi, area manager di Studio 3A, per il rifiuto della compagnia con cui il ragazzo aveva stipulato una polizza infortuni a risarcire i familiari, perché all'ospedale non avevano fatto a tempo a fargli le radiografie.

ILKEA RISPONDA PER IL TRAGICO INCENDIO DI TRIESTE**IL MESSAGGERO.IT - 5 AGOSTO 2016**

Ha avuto un unico nazionale l'uscita di Studio 3A per richiamare alle proprie responsabilità la multinazionale Ikea nel tragico incendio della palazzina di via Balanotti, a Trieste, costato la vita a un anziano di Pordenone e alla sorella.

CROCIERA DA INCUBO, COSTA SI DEFIKA**REPUBBLICA - 12 AGOSTO 2016**

Sul quotidiano diretto da Mario Calabresi, con ampia evidenza, la vicenda di una turista pugliese cliente di Costa Crociere infortunatasi durante un'escursione a terra negli Emirati Arabi e lasciata al suo destino dalla compagnia: Studio 3A si sta battendo per un equo risarcimento.

L'ASL NON AMMETTE LE PROPRIE RESPONSABILITÀ**TG DI RETEVENETA, ED. VENEZIA - 3 LUGLIO 2016**

Umbertide del Nord est ha trasmesso un servizio sul caso della neonata deceduta all'ospedale di Mestre dopo il parto per un errore medico, che l'Asl non vuole riconoscere, e ha intervistato il dott. Ermete Troub, Presidente di Studio 3A, che sta lottando per rendere giustizia ai genitori.

PRESENTI IN TUTTA L'ITALIA**TELEVEVENZIA - 14 LUGLIO 2016**

Umbertide veneziana ha dedicato un ciclo di interviste a Studio 3A e alla sua attività, dalla mission ai sinistri complessi, dal danno ambientale alla malasanità alla presenza capillare in tutta Italia: aspetto approfondito dal direttore commerciale, Daniela Vivian.

INVALIDO TOTALE RISCARCITO A METÀ**CORRIERE DELLA SERA - 10 AGOSTO 2016**

Uno dei più importanti quotidiani italiani ha dato ampio risalto alla vicenda del bergamasco Giorgio Grena, rimasto invalido totale dopo un incidente, e all'audace azione legale studiata da Studio 3A per sottoporre alla Corte Costituzionale il grave problema di tutti i danneggiati che sono stati risarciti in misura di gran lunga inferiore a quanto avrebbero avuto diritto perché il massimale dell'assicurazione non era sufficiente.

LASCIATO MORIRE PER COPRIRE UNA TRESCA AMOROSA**CHI L'HA VISTO?, RAI TRE - 6 LUGLIO 2016**

Il noto programma ha acceso i riflettori sul caso Rizzetto, il giovane investito da una coppia di amanti che non l'hanno soccorso: nel servizio, l'amarezza del papà verso la giustizia e l'annuncio da parte del dott. Andrea Milanese, di Studio 3A, di una causa civile.

STORICA SENTENZA SULLA RIPARAZIONE DELL'AUTO**IL MATTINO DI PADOVA - 19 NOVEMBRE 2016**

Se il costo della riparazione dell'auto non eccede di troppo quella del suo valore, al danneggiato va risarcita per intero la fattura del carrozzone: il pezzo di apertura del quotidiano padovano sulla rilevante sentenza a favore di un assistito di Studio 3A.

LE CENERI DI MAMMA PERSE PER SEMPRE**TEMPO & DENARO, RAI UNO - 23 NOVEMBRE 2016**

Il programma si è occupato dell'assurdo e doloroso caso dell'urna con le ceneri andate perdute al cimitero di Gambiarre di Mirza in diretta dalla piazza del centro rivierasco sono intervenute le due figlie della defunta e la dott.ssa Pisana Riccio, liquidatrice di Studio 3A, che le segue.

ANCORA MORTI BIANCHE PER MANCANZA DI SICUREZZA**IL GIORNALE DI SICILIA - 23 OTTOBRE 2016**

Il quotidiano siciliano dà notizia del rinvio a giudizio del titolare di un'opera di Polizzi Cenerosa deceduto in un incidente sul lavoro, per gravi violazioni sotto il profilo della sicurezza, come sosteneva Studio 3A, a cui si sono rivolti i familiari della vittima per ottenere giustizia.

SI ALLONTANA DALLA CASA DI CURA E MUORE DI FREDDO

REPUBBLICA.IT - 28 DICEMBRE 2016



Il sito d'informazione più letto in Italia ha dato notizia della morte di freddo e di stenti di un'anziana malata di Alzheimer, allontanata dalla casa di

riposo di cui era ospite nell'Asigiano, e della richiesta di incidente probatorio sollecitata da Studio 3A, e poi accolta dalla Procura, per accertare la dinamica dei fatti e come sia stato possibile per la vittima, dotata di braccialetto elettronico, uscire tranquillamente dalla struttura.

COMUNE CITATO PER LA MORTE DI FRANCESCO

GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 06 AGOSTO 2016



Campio articolo di una delle testate più lette del Meridione sulla citazione in causa del Comune di Bitonto per l'incidente costato la vita al

giovane Francesco Mastro, sulla base della ricostruzione cinematografica del sinistro effettuata da Studio 3A, a cui si sono affidati i familiari.

ENNESIMA MORTE SOSPETTA IN CASA DI RIPOSO

TGR VENETO, RAI TRE - 11 AGOSTO 2016



Anche il Tg regionale, in apertura di edizione serale, ha dato ampio spazio al caso di mala sanità della 94enne deceduta dopo una caduta dalle scale in casa di

riposo, nel Trevigiano, chiamando a illustrare la vicenda Riccardo Vizzi, Area Manager di Studio 3A, che assiste i familiari.

RISARCITA LA PASSEGGERA CADUTA SUL TRAM

IL GAZZETTINO DI PADOVA - 02 NOVEMBRE 2016



Il quotidiano del Nordest si sofferma sulla vicenda di una padovana caduta e ferita seriamente dopo un deragliamento del tram la quale, dopo una lunga

battaglia sostenuta da Studio 3A, è stata finalmente risarcita dall'assicurazione della società che gestisce il meteo.

A PROCESSO I RESPONSABILI DELL'INCIDENTE

IL MESSAGGERO VENETO - 30 LUGLIO 2016



Il quotidiano friulano "apre" con la notizia del rinvio a giudizio del camionista di coloro che non impedirono il formarsi del ghiaccio sulla strada dei respon-

sabili dello scontro da cui è uscita invalida al cento per cento una giovane di Teggiano Veneto, rivolta con la sua famiglia a Studio 3A.

IN PRIMA LINEA SUL DANNO AMBIENTALE IN SARDEGNA

TG DI SARDEGNA UNO - 11 AGOSTO 2016



L'approfondimento del Tg dell'emittente locale sarda ha avuto per protagonista in studio il Presidente, dott.

Ermes Trovò, che ha approfondito la tematica del danno ambientale, molto sentita nell'isola, dove Studio 3A segue diversi casi di inquinamento, e ha chiarito come la sua società operi per far valere i diritti del danneggiato promuovendo subito azioni civili per ottenere un equo risarcimento.

QUANDO UNA SEMPLICE BUCIA DIVENTA FATALE

TEMPO & DENARO, RAI UNO - 17 OTTOBRE 2016



Il programma ha acceso i riflettori sull'odissea di una signora trevigiana fatturata le braccia dopo una brutta caduta su una buca per strada: il Comune di Mogliano non vuole risarcirla. A raccontare la grottesca vicenda, con la malcapitata, il dott. Ermes Trovò Presidente di Studio 3A, che la assiste.

OPERAIO CADE DAL TETTO. IMPRESA NON ASSICURATA

TG DI RETEVENET, ED. BASSANO - 10 OTTOBRE 2016



Il servizio e l'intervista dell'emittente del Nord Est al dott. Andrea Milanesi, direttore tecnico di Studio 3A, sull'ennesimo, pesante risvolto emerso nell'ambito di un grave infortunio sul lavoro che ha coinvolto un giovane operaio vicentino. L'impresa era anche priva di copertura assicurativa.

UN'ALTRA VERITÀ SULL'INCIDENTE DI MASSIMILIANO

CRONACA QUI - 23 DICEMBRE 2016



Il quotidiano torinese ha dato ampio spazio al lavoro dei tecnici di Studio 3A, che sono riusciti a ricostruire un'altra verità su un incidente costato la vita a un

37enne piemontese, individuando perentori responsabilità in capo da un altro automobilista, con conseguente esposto in Procura.

MORTE SOSPETTA DOPO UN INTERVENTO DI ROUTINE

IL GAZZETTINO.IT - 12 NOVEMBRE 2016



Anche il sito del quotidiano del Nord Est ha parlato diffusamente dell'ennesimo caso di presunta mala sanità di cui è rimasta vittima dopo un'operazione di routine un


56enne friulano, i cui familiari si sono affidati a Studio 3A per fare chiarezza sui fatti e ottenere giustizia: aperta un'inchiesta.

LA STRUTTURA

Studio3Abreakingnews



L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE



LA SQUADRA (di direzione)

Studio3Abreakingnews



CHIAMATECI PER NOME...

Stefano Lorenza Luigi Davide Pietro Chiara Roberto Massimiliano Mircea Noella Luciano Roberto Cristina Daniela Alice Arianna Camilla Armando Ana Roberto Giu Giacinto Salvatore Antonio



LA STRUTTURA
 Studio3Abreakingnews



LA SEDE DIREZIONALE



Riccardo Linto, Iulio Diego, Alessandra Massimo, Veronica Piccini, Francesco Eva, Elia Shua, Elia Irene, Debora Murru, Fabio Nicolis, Michele Filippo, Maurizio Carmine, Angelo Luigi, Domenico



Valentina

mio fratello, operaio in un cantiere stradale, è stato travolto da un crollo. Studio 3A è al mio fianco per scoprire la verità sul perché è accaduto.

se vuoi saperne di più sulla storia di **Valentina** vai su www.studio3a.net



STUDIO3A

VALORE
S.p.A.

Direzione Generale
Venezia, Via Bruno Maderna 7
+39 041 8622601

DIAMO VALORE AI DIRITTI

800 09 02 10

www.studio3a.net



Assistenza a
chiamata zero
consulenti in tutta Italia
pronti a rispondere a
tutte le necessità
dell'assistito

